

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

tra

Alpiq Energia Italia S.p.A. con sede legale in Via Montalbino, 3/5 - 20159 Milano, partita IVA e codice fiscale 12930940155 iscritta al n. 12930940155 R.E.A. 1597456 al registro imprese di Milano, codice PSV: 00073, nelle persone dei legali rappresentanti ai fini del presente atto Fabio Meyer e Chiara Caressa (di seguito, "**Alpiq**");

- da una parte -

e

[•] con sede legale in [•], Via [•], Capitale Sociale Euro [•] codice fiscale e partita IVA [•], codice PSV: [•], Codice Accisa [•], in persona del legale rappresentante [•], munito di appositi poteri di firma (di seguito, l'"**Acquirente**");

- dall'altra parte -

(Alpiq e l'Acquirente congiuntamente definiti come "**Parti**", e, individualmente, come "**Parte**")

Premesso che:

- (A) con decreto 19 marzo 2008 (il "**D.M. 19 marzo 2008**"), il Ministero dello Sviluppo Economico ("**MSE**") ha definito i termini e le condizioni per l'adempimento da parte degli importatori di gas all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (il "**D.L. 7/07**"), convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007;
- (B) con decreto 18 marzo 2010 (il "**D.M. 18 marzo 2010**") il MSE ha, da un lato, definito le modalità di adempimento all'obbligo di cui alla precedente premessa (A) e, dall'altro, affidato al Gestore dei Mercati Energetici (il "**GME**") l'organizzazione e la gestione di una piattaforma di negoziazione per lo scambio di gas naturale (la "**P-GAS**"), da utilizzarsi anche al fine di gestire le offerte di vendita e di acquisto delle quote di gas importato di cui al citato articolo 11, comma 2, del D.L. 7/07;
- (C) il GME ha pubblicato, in attuazione del disposto del decreto 18 marzo 2010, il regolamento della piattaforma P-GAS, approvato dal MSE - previo parere positivo dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (l'"**AEEG**") - in data 23 aprile 2010 (il "**Regolamento**") e successivamente modificato ed integrato;
- (D) con delibera n. 20 del 16 marzo 2011 (la "**Delibera 20/11**") l'AEEG ha definito le modalità ed i termini di offerta da parte degli importatori, presso la P-GAS, delle quote da importazione dell'anno termico 2011/2012 e successivi;
- (E) per operare sulla P-GAS è necessario che gli operatori siano abilitati ad effettuare transazioni sul Punto di Scambio Virtuale (il "**PSV**");
- (F) le Parti hanno sottoscritto il contratto di adesione alla P-GAS ed hanno ottenuto la qualifica di "*operatore ammesso alla P-GAS*" ai sensi dell'articolo 17.1 del Regolamento;



- (G) anche ai sensi di quanto previsto alla precedente premessa (F), le Parti dichiarano di essere abilitate ad operare presso la P-GAS e di conoscere ed accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento P-GAS;
- (H) Alpiq, in conformità alla sopra citata normativa, ha presentato offerte di vendita di gas presso la P-GAS;
- (I) l'Acquirente ha richiesto ad Alpiq l'abilitazione a presentare offerte di acquisto sui c.d. "*book di negoziazione*" di Alpiq, di cui all'articolo 22.5 del Regolamento, con ciò accettando integralmente le condizioni di fornitura di gas naturale di cui al presente contratto (il "**Contratto**");
- (J) Alpiq ha autorizzato l'Acquirente a presentare offerte di acquisto sui propri "*book di negoziazione*", in conformità alle modalità e termini di cui al Regolamento;
- (K) con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti intendono regolamentare gli obblighi reciproci derivanti dalle transazioni concluse sulla piattaforma P-GAS ai sensi del Regolamento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1 Premesse ed allegati

- 1.1** Le premesse e gli allegati del presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

2 Definizioni

- 2.1** All'interno del presente Contratto i seguenti termini avranno il significato loro attribuito qui di seguito:

"**Codice di Rete**": indica il codice di rete di Snam approvato secondo le modalità della delibera AEEG n. 75/03, come di volta in volta modificato ed integrato.

"**Contratto Annuale**": indica l'ipotesi in cui, se così specificato nella Transazione P-GAS, il Periodo di Fornitura sia equivalente a 365 giorni.

"**Contratto Mensile**": indica l'ipotesi in cui, se così specificato nella Transazione P-GAS, il Periodo di Fornitura sia compreso fra il primo giorno di un mese di calendario e l'ultimo giorno dello stesso mese di calendario.

"**Contratto PSV**": indica il modulo di adesione e le condizioni generali per l'utilizzo del Sistema PSV, da sottoscrivere con Snam.

"**Data di Fine Consegna**": indica la data fino alla quale Alpiq renderà disponibile all'Acquirente, presso il PSV, il gas naturale oggetto di trasferimento presso la P-GAS, come specificata nella Transazione P-GAS, ed indicata al successivo articolo 4.3.

"**Data di Inizio Consegna**": indica la data a partire dalla quale Alpiq renderà disponibile all'Acquirente, presso il PSV, il gas naturale oggetto



della Transazione presso la P-GAS, come specificata nella Transazione P-GAS, ed indicata al successivo articolo 4.3.

“**Gas Naturale**”: indica la miscela di idrocarburi e gas non combustibili, allo stato gassoso, estratti dal sottosuolo allo stato naturale, separatamente o unitamente ad idrocarburi liquidi, oggetto del presente Contratto e conforme alle specifiche tecniche e di qualità individuate dal Codice di Rete.

“**Giorno Gas**”: indica il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06:00 di ciascun giorno e termine alle 06:00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario dell’Europa Centrale (CET);

“**Forza Maggiore**”: indica le ipotesi di cui all’articolo 8 del presente Contratto.

“**Manuale PSV**”: indica il manuale redatto da Snam per l’uso del Sistema PSV, come di volta in volta modificato od integrato.

“**Periodo di Fornitura**”: indica il periodo intercorrente tra le ore 06:00 CET della Data di Inizio Consegna e le ore 06:00 CET della Data di Fine Consegna, come specificate nella Transazione P-GAS.

“**Prezzo Contrattuale**”: indica il prezzo, di cui all’articolo 9 del presente Contratto, come specificato nella Transazione P-GAS.

“**PSV**”: indica il Punto di Scambio Virtuale, di cui alla delibera AEEG n. 22/04, organizzato e gestito da Snam.

“**Quantità Giornaliera**”: indica la quantità di Gas Naturale che Alpiq metterà a disposizione dell’Acquirente al PSV per ogni Giorno Gas durante il Periodo di Fornitura, come calcolato ai sensi dell’articolo 5 del presente Contratto.

“**Quantità Contrattuale**”: indica la quantità di Gas Naturale oggetto della Transazione P-GAS che sarà oggetto di fornitura al PSV da parte di Alpiq in favore dell’Acquirente, come indicata all’articolo 5 del presente Contratto.

“**Sistema PSV**”: indica il sistema per gli scambi e cessioni di Gas Naturale al PSV.

“**Snam**”: indica Snam Rete Gas S.p.A.

“**Transazione P-GAS**”: indica l’offerta di vendita di Gas Naturale da parte di Alpiq sulla piattaforma P-GAS, successivamente accettata da parte dall’Acquirente in data _____, in conformità con i termini e le condizioni di cui al Regolamento.

“**Transazione PSV**”: l’operazione di scambio/cessione del Gas Naturale oggetto della Transazione P-GAS eseguita tra le Parti per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas Naturale al PSV in conformità alle disposizioni di cui al presente Contratto, al Contratto PSV ed al Manuale PSV.



3 Oggetto del Contratto

- 3.1** Il presente Contratto indica le condizioni ed i termini ai sensi dei quali, a seguito della valida conclusione fra le Parti di una Transazione P-GAS, Alpiq metterà a disposizione dell'Acquirente presso il PSV la Quantità Contrattuale di Gas Naturale.
- 3.2** Con la sottoscrizione del presente Contratto, Alpiq metterà a disposizione dell'Acquirente presso il PSV, e l'Acquirente ritirerà da Alpiq presso tale punto di scambio, la Quantità Contrattuale di Gas Naturale durante il Periodo di Fornitura ai termini e condizioni di cui al presente Contratto.

4 Durata

- 4.1** Il presente Contratto, efficace e vincolante tra le Parti a far data dalla sua sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conclusione della Transazione P-GAS, resterà efficace e vincolante tra le Parti fino alla piena e completa esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto.
- 4.2** Qualora l'Acquirente non provveda a sottoscrivere il presente Contratto entro il termine di cui al precedente articolo 4.1, lo stesso sarà tenuto a corrispondere ad Alpiq, a titolo di penale, un importo pari al 130% (centotrenta per cento) del prezzo oggetto della Transazione P-GAS rilevante, fermo restando che decorso tale termine non sarà più possibile per l'Acquirente sottoscrivere il presente Contratto.
- 4.3** La Data di Inizio Consegna, ai sensi della Transazione P-GAS, è il _____; la Data di Fine Consegna, ai sensi della Transazione P-GAS, è il _____.

5 Quantità

- 5.1** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, Alpiq si obbliga a mettere a disposizione dell'Acquirente, al PSV, i seguenti quantitativi di Gas Naturale, in conformità alla Transazione P-GAS ed a quanto previsto dal presente Contratto, al Codice di Rete ed al Manuale PSV:

Quantità Contrattuale = _____ (GJ)

Quantità Giornaliera = Quantità Contrattuale / Giorni Gas componenti il Periodo di Fornitura (GJ/giorno)

- 5.2** Resta espressamente inteso che la Quantità Giornaliera non potrà in nessun caso essere inferiore a 3.6 GJ/giorno.
- 5.3** Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8, l'Acquirente dovrà ritirare e, anche in caso di mancato ritiro, comunque corrispondere ad Alpiq un importo pari al Prezzo Contrattuale moltiplicato la quota parte di Quantità Contrattuale non ritirata, in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al successivo articolo 10.



6 Qualità del Gas Naturale

- 6.1 Il Gas Naturale messo a disposizione da Alpiq e consegnato al PSV sarà conforme alle specifiche tecniche e di qualità espressamente previste dal Codice di Rete.
- 6.2 Qualora il Gas Naturale risulti non conforme alla specifica di qualità di cui al Codice di Rete, l'Acquirente ne darà tempestiva comunicazione ad Alpiq che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti di Snam, essendo quest'ultimo l'unico soggetto responsabile del rispetto di tali parametri, in qualità di trasportatore del Gas Naturale.
- 6.3 Fatta salva la predetta comunicazione da parte di Alpiq a Snam, in ogni caso non graverà su Alpiq alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.

7 Modalità di fornitura

- 7.1 Gli obblighi di Alpiq e dell'Acquirente relativi alla fornitura ed al ritiro del Gas Naturale includono, senza limitazioni, la piena conformità agli obblighi ed ai requisiti indicati nel Contratto PSV, nel Manuale PSV e nel Codice di Rete, come di volta in volta modificati od integrati.
- 7.2 Le Parti si impegnano a mantenere l'abilitazione ad operare al PSV per tutta la durata del presente Contratto, e dichiarano di essere in grado, conseguentemente, di dare attuazione alle reciproche obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
- 7.3 Alpiq si impegna a nominare al PSV, per ogni Giorno Gas, la Quantità Giornaliera, per tutto il Periodo di Fornitura e l'Acquirente ritirerà al PSV, per ogni Giorno Gas, la Quantità Giornaliera nominata da Alpiq per tutto il Periodo di Fornitura.
- 7.4 Le modalità operative per la fornitura del Gas Naturale oggetto della Transazione da parte di Alpiq e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo Forza Maggiore:
 - 7.4.1 Alpiq s'impegna a nominare al PSV, per tutto il Periodo di Fornitura, la Quantità Giornaliera (la "**Nomina in Vendita**") entro le 15.00 del secondo giorno lavorativo precedente il giorno di consegna di tale Quantità Giornaliera, a decorrere dalla Data di Inizio Fornitura al PSV, come specificata nel presente Contratto, in conformità alle procedure operative del PSV, con particolare riferimento al Manuale PSV. Qualora tali Nomine in Vendita siano effettuate nel rispetto dei tempi stabiliti dal presente articolo 7.4.1, il Gas Naturale oggetto delle Nomine in Vendita è da considerarsi consegnato da Alpiq all'Acquirente.
 - 7.4.2 l'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV tali nomine (la "**Nomina in Acquisto**") qualora risultino conformi alla Quantità Giornaliera e



siano state emesse da Alpiq entro i termini temporali sopra specificati. Rimane inteso che le Nomine in Vendita emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dall'Acquirente

7.5 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.4, in ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o conseguenze negative per la controparte. In particolare:

- (i) le Parti si informeranno a vicenda e prontamente in relazione ad errori o ritardi nell'effettuazione di ciascuna Transazione PSV;
- (ii) qualora Alpiq abbia emesso Nomine in Vendita per Quantità Giornaliere non corrette e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore.

7.6 Qualora l'Acquirente non accetti le Nomine in Vendita correttamente effettuate da Alpiq ricorrerà un'ipotesi di *underacceptance* e Alpiq avrà diritto ad emettere fattura per le quantità di Gas Naturale non accettate. In tale caso l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al prodotto di (i) la parte di Quantità Contrattuale non ritirata al PSV; moltiplicato per (ii) il Prezzo Contrattuale, nei termini e nei modi previsti all'articolo 10. Resta in ogni caso fermo il diritto di Alpiq al risarcimento di ogni ulteriore spesa e/o costo documentabile sostenuto a causa dell'inadempimento dell'Acquirente.

7.7 Qualora Alpiq non effettui le Nomine in Vendita entro i termini temporali di cui all'articolo 7.4.1, ovvero le effettui per quantità inferiori alla Quantità Giornaliera, e non sia possibile porvi rimedio ai sensi del precedente articolo 7.5, il Gas Naturale oggetto di tali Nomine in Vendita verrà ritenuto non consegnato da parte di Alpiq e ricorrerà pertanto un'ipotesi di *underdelivery*. In tale caso Alpiq sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto fra la quota parte di Quantità Giornaliera non consegnata al PSV ed il Prezzo Contrattuale nei termini e nei modi previsti all'articolo 10.

Resta inteso che nel caso in cui Alpiq effettui le Nomine in Vendita oltre i termini temporali precedentemente stabiliti ma entro i termini temporali stabiliti dal Sistema PSV, e l'Acquirente effettui comunque la Nomina in Acquisto entro tale termine, il Gas Naturale oggetto di tale Nomina in Vendita verrà ritenuto consegnato da parte di Alpiq e pertanto non ricorrerà l'ipotesi di *underdelivery*.

7.8 Qualora Alpiq effettui una Nomina in Vendita per un quantitativo superiore alla Quantità Contrattuale (*overdelivery*), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare tale Nomina in Vendita e notificare ad Alpiq la necessità di emettere una nuova Nomina in Vendita per un quantitativo



pari alla Quantità Giornaliera ai sensi della Transazione P-GAS. Se la nuova Nomina in Vendita:

- (i) viene effettuata da Alpiq ed accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV per il perfezionamento di una Transazione PSV, il Gas Naturale si intenderà correttamente consegnato e ritirato e la fatturazione e i pagamenti inerenti la Quantità Giornaliera avverranno nei termini e secondo le modalità previste all'articolo 10; ovvero se
- (ii) non viene effettuata da Alpiq entro i termini previsti dal PSV per il perfezionamento di una Transazione PSV, nulla sarà dovuto ad Alpiq dall'Acquirente per la nuova Nomina in Vendita e Alpiq dovrà corrispondere all'Acquirente un importo pari al prodotto della parte di Quantità Contrattuale non consegnata al PSV moltiplicata per il Prezzo Contrattuale nei termini e nei modi previsti all'articolo 10; ovvero se
- (iii) nonostante venga effettuata da Alpiq entro termini temporali compatibili con l'effettuazione di una Nomina in Acquisto dell'Acquirente in conformità con le tempistiche definite dal Manuale PSV, non venga accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, ricorrerà un'ipotesi di *underacceptance* e l'Acquirente dovrà corrispondere ad Alpiq un importo pari al prodotto della parte di Quantità Contrattuale non ritirata al PSV moltiplicata per il Prezzo Contrattuale nei termini e nei modi di cui all'articolo 10.

8 Forza Maggiore

8.1 Un evento di forza maggiore significa ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia possibile prevedere o impedire usando la dovuta diligenza applicabile in condizioni o circostanze simili, e tale da rendere impossibile o contrario alla legge, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto (l' "**Evento di Forza Maggiore**").

8.2 La Parte affetta da un Evento di Forza Maggiore sarà esonerata da responsabilità e non sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste a suo carico in virtù del presente Contratto per tutto il tempo e nella misura in cui l'adempimento delle obbligazioni a suo carico sia reso impossibile dall'Evento di Forza Maggiore a condizione che:

- (i) comunichi all'altra Parte, entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento l'Evento di Forza Maggiore verificatosi, i suoi effetti e la sua probabile durata;
- (ii) comunichi all'altra Parte tutte le possibili azioni poste in essere per ovviare all'Evento di Forza Maggiore o limitarne le conseguenze;

- (iii) ponga in essere quanto ragionevolmente possibile per minimizzarne gli effetti dell'occorrenza di un Evento di Forza Maggiore sul presente Contratto;
- (iv) comunichi tempestivamente all'altra Parte la cessazione dell'Evento di Forza Maggiore,

il tutto senza pregiudizio degli obblighi e dei diritti maturati a carico delle Parti fino al verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore che abbia determinato, in tutto o in parte, il mancato adempimento delle obbligazioni previste ai sensi del presente Contratto.

Le Parti espressamente riconoscono che l'occorrenza di un Evento di Forza Maggiore non determinerà in alcun caso l'impossibilità di adempiere, né sarà causa scusante del ritardo nell'adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto.

8.3 La Parte non affetta dall'Evento di Forza Maggiore avrà il diritto di sospendere l'adempimento degli obblighi su di essa gravanti nella stessa misura in cui gli obblighi gravanti sulla Parte affetta dall'Evento di Forza Maggiore non siano adempiuti a causa dello stesso.

8.4 Ai sensi del presente Contratto, gli Eventi di Forza Maggiore includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, e purché soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 8.2:

- (a) eventi naturali, scioperi generali, sabotaggi, terremoti, frane, slavine, guerre, inondazioni, atti di terrorismo;
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema PSV ed ogni altro evento considerato forza maggiore da Snam in relazione al PSV, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- (c) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate da una delle Parti attraverso le modalità di cui all'articolo 26 del Regolamento a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione utilizzati dal GME stesso;
- (d) la sospensione, proroga o chiusura anticipata di una sessione della P-GAS da parte del GME a causa di disfunzioni tecniche del sistema informatico della P-GAS;
- (e) l'interruzione, sospensione o ritardata o comunque anomala prestazione da parte del GME delle sue attività ai sensi del Regolamento a causa di motivi tecnici riguardanti la piattaforma P-GAS.

Non sono per contro considerati Eventi di Forza Maggiore, in via indicativa e non esaustiva:

- (i) l'insolvenza o assoggettamento a procedura concorsuale di una delle Parti; e



- (ii) scioperi a carattere locale o aziendale che interessino una delle Parti.

8.5 Qualora l'impossibilità totale di adempiere alle proprie obbligazioni derivante dall'Evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo eccedente:

- (a) 30 giorni consecutivi, in caso di Contratto Annuale; o
- (b) 10 giorni consecutivi, in caso di Contratto Mensile

ciascuna Parte avrà diritto di recedere senza oneri dal presente Contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con almeno 7 giorni di anticipo.

9 Prezzo Contrattuale

9.1 Il prezzo contrattuale della Quantità Contrattuale, pari a quello specificamente oggetto della Transazione, è di Eurocent/GJ _____ (il "**Prezzo Contrattuale**").

10 Termini e modalità di fatturazione e pagamento

10.1 Alpiq emetterà fattura all'Acquirente, per la parte della Quantità Contrattuale resa disponibile al PSV nel corso del Periodo di Fornitura, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna. La trasmissione delle fatture è effettuata con anticipo via fax e conferma per lettera.

10.2 L'Acquirente è tenuto al pagamento della fattura entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente. Il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza, presso i soggetti e con le modalità indicate da Alpiq, libera immediatamente l'Acquirente dai suoi obblighi.

10.3 Resta espressamente inteso tra le Parti che Alpiq, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, avrà il diritto di compensare in ogni momento i crediti che eventualmente vanta nei confronti dell'Acquirente in base al presente Contratto con qualsiasi credito che il Cliente vanta nei confronti di Alpiq a qualsiasi titolo e/o per qualsiasi ragione - ivi inclusi i crediti derivanti da altri rapporti contrattuali tra le Parti - anche se tali crediti non sono liquidi ed esigibili.

11 Garanzia

11.1 Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, e comunque almeno 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la Data di Inizio Consegna ed in ogni caso in data antecedente dallo svolgimento



delle nomine presso il PSV da parte del Venditore, l'Acquirente dovrà procurare il rilascio di una fideiussione bancaria in favore di Alpiq conformemente al testo di cui all'Allegato A (di seguito "**Garanzia**") per un importo pari al Prezzo Contrattuale moltiplicato per la Quantità Contrattuale. Tale Garanzia dovrà essere rilasciata da un soggetto dotato di uno standing creditizio non inferiore ad A emesso da Fitch o da Standard & Poor's ovvero A2 se emesso da Moody's. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Garanzia dovrà inoltre essere valida per un periodo non inferiore all'ultima data di pagamento aumentata di 90 (novanta) giorni.

11.2 Trascorso inutilmente il termine per il rilascio della Garanzia di cui al precedente Articolo 11.1, Alpiq avrà la facoltà di risolvere in ogni momento il presente Contratto, previa intimazione ad adempiere entro 5 (cinque) giorni inviata da parte di Alpiq all'Acquirente, fermo restando il diritto di Alpiq di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

11.3 Qualora la Garanzia, consegnata dall'Acquirente ad Alpiq ai sensi del presente articolo venga escussa, in tutto o in parte, da Alpiq nel corso del termine di durata del presente Contratto, l'Acquirente sarà tenuto a ricostituire la Garanzia fino ad un importo pari al suo originario ammontare, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta in tal senso da parte di Alpiq. Trascorso inutilmente tale termine, Alpiq avrà la facoltà di risolvere in ogni momento il presente Contratto, previa intimazione ad adempiere entro 5 (cinque) giorni inviata da parte di Alpiq all'Acquirente, fermo restando il diritto di Alpiq di richiedere il risarcimento dei danni subiti ai sensi del precedente art.

12 Ritardo nei pagamenti

12.1 In caso di ritardato pagamento Alpiq addebiterà all'Acquirente inadempiente interessi moratori per ogni giorno di ritardo sugli importi fatturati in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno. Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana; in caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

13 Risoluzione

13.1 Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456



c.c. previa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. della Parte che intenda avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi:

- (iii) omesso, parziale, o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi fatturati da Alpiq decorsi i termini di cui all'art. 10.3;
- (iv) perdita della titolarità da parte di una delle Parti delle qualifiche/abilitazioni previste all'art. 7.2 del presente Contratto;
- (v) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione nei confronti dell'Acquirente e la cui istanza non venga revocata o ritirata entro 15 giorni dalla sua presentazione;
- (vi) l'Acquirente versi in stato di insolvenza o sia stato iscritto nel registro dei protesti e sottoposto a procedure esecutive, comunque, o comunque sia stata fatta richiesta per l'apertura di altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, a carico dell'Acquirente ovvero per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- (vii) nelle ipotesi di cui agli articoli 11.2 e 11.3;
- (viii) violazione, da parte dell'Acquirente, delle previsioni di cui all'articolo 22;
- (ix) verificarsi dell'ipotesi di *under delivery* e/o *overdelivery* e/o *underacceptance* di cui all'articolo 7, per un ammontare complessivo di Gas Naturale pari o superiore al 10% (dieci per cento) della Quantità Contrattuale.

13.2 Tutto quanto precede lasciando impregiudicati e fermi i diritti e le facoltà che ciascuna Parte possa vantare nei confronti dell'altra con riferimento al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte di quest'ultima agli obblighi assunti con il presente Contratto.

14 Recesso

Alpiq, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., a propria sola discrezione potrà recedere dal presente Contratto dandone comunicazione all'Acquirente a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni, nell'ipotesi in cui sia stata presentata istanza per la dichiarazione di fallimento dell'Acquirente.

15 Cessione del Contratto

15.1 Alpiq avrà facoltà di cedere o di trasferire il Contratto con tutti i suoi diritti ed obblighi, per intero o in parte, a proprie società controllanti, controllate o ad esso collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

In tal caso, ai sensi dell'articolo 1408 comma 1 del Codice Civile, Alpiq sarà liberata da ogni obbligazione ed esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell'Acquirente per l'esecuzione del Contratto dalla data di comunicazione della cessione del Contratto da parte di Alpiq.



16 Oneri fiscali

- 16.1** Il presente Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- 16.2** Le fatture relative ai corrispettivi di cui all'art. 9, saranno assoggettate ad IVA all'aliquota vigente alla data di effettuazione dell'operazione ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
- 16.3** Sarà onere dell'Acquirente comunicare in forma scritta, prima dell'inizio della fornitura, eventuali situazioni che prevedano l'applicazione di aliquote IVA diverse da quella normalmente applicata alla fornitura di Gas Naturale della tipologia di quella oggetto del presente Contratto ovvero il non assoggettamento all'imposta.

17 Riservatezza

- 17.1** Alpiq e l'Acquirente considerano il contenuto del presente Contratto di natura confidenziale e riservata. Quanto sopra non si applica in relazione alle eventuali comunicazioni da effettuarsi in conformità a norme di legge o regolamentari o a seguito di richieste da parte delle autorità competenti.
- 17.2** In caso di comunicazione a terzi di tutto o parte delle informazioni contenute nel presente Contratto in vista di cessioni, fusioni, acquisizioni, joint venture o altre operazioni dello stesso tipo, la parte che rende note le informazioni si impegna a fare ciò nell'ambito di un accordo di riservatezza con il terzo coinvolto.
- 17.3** Le informazioni fornite a ciascuna Parte restano di proprietà della Parte che le ha fornite. Quanto detto vale anche per le informazioni ottenute da qualsiasi parte nel periodo che ha preceduto la conclusione del Contratto. In particolare, Alpiq si impegna a non fornire dette informazioni a terzi, né a copiare e/o riprodurre il Contratto senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo assenso scritto di Alpiq.

18 Comunicazioni

- 18.1** Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Contratto saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se inviate a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, agli indirizzi di seguito indicati:

Alpiq Energia Italia S.p.A. via Montalbino, 3 20159 Milano	[•] via [•], 3 [•]
--	--------------------------



<p><u>Comunicazioni Commerciali/Operative</u></p> <p>Att.ne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabio Meyer Tel.: +39 02 36698 245 E-mail: fabio.meyer@alpiq.com - Giulia Clerici Tel.: +39 02 36698 202 E-mail: giulia.clerici@alpiq.com - Rocco Raimondi Tel.: +39 02 36698 324 E-mail: rocco.raimondi@alpiq.com - Miriam Grassenis Tel.: +39 02 36698 220 E-mail: miriam.grassenis@alpiq.com <p>Fax: +39 02 36698 270</p> <p>e-mail: gas.operations.ita@alpiq.com</p>	<p>Att.ne:</p> <p>[•]</p> <p>Tel.: [•]</p> <p>Sig/Sig.ra [•]</p> <p>Fax: [•]</p> <p>e-mail:</p>
<p><u>Comunicazioni Fatturazione</u></p> <p>Att.ne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massimiliano Losego Tel: +39 02 36698 235 E-mail: massimiliano.losego@alpiq.com - Jana Rampulla Tel: +39 02 36698 294 E-mail: jana.rampulla@alpiq.com - Deborah Chiodi Tel: +39 02 36698 294 E-mail: deborah.chiodi@alpiq.com <p>Fax: +39 02 36698 229</p> <p>E-mail: gas.operations.ita@alpiq.com</p>	

18.2 Tali comunicazioni si riterranno efficaci, a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.

18.3 Fatto salvo quanto di seguito previsto, qualsiasi comunicazione si riterrà giunta a destinazione:

- (i) nel caso di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data di consegna attestata dal vettore della lettera;
- (ii) nel caso di consegna a mano o invio a mezzo lettera, al momento della consegna al destinatario;



- (iii) nel caso di invio via fax, al momento della ricezione in forma leggibile da parte del destinatario;
- (iv) nel caso di invio a mezzo posta elettronica, a fronte di espresso riscontro da parte del ricevente con apposita comunicazione di risposta a mezzo di posta elettronica (con esclusione dei messaggi di risposta automatica).

18.4 Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro nel luogo di destinazione saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo successivo in tale luogo.

18.5 Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra Parte.

19 Legge applicabile e foro competente

19.1 Il presente Contratto è regolato e verrà interpretato in conformità alla legge italiana.

19.2 Qualunque controversia che potesse insorgere con riferimento all'interpretazione od esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

20 Nullità parziale

20.1 L'eventuale nullità di una o più previsioni del presente Contratto non inciderà sulla validità del medesimo, fermo restando l'impegno delle Parti a sostituire le previsioni affette da nullità con altre che riflettano quanto più possibile gli obiettivi originariamente perseguiti. Analogo impegno viene assunto dalle Parti per il caso in cui il Contratto contenga lacune non volute.

21 Rinuncia

21.1 Il ritardo, l'omissione od il mancato esercizio di diritti, rimedi e/o facoltà previsti dalla legge e/o dal Contratto non sarà in alcun modo interpretabile come rinuncia o acquiescenza dei medesimi.

21.2 In particolare, l'accettazione di pagamenti o prestazioni anche parziali da parte di Alpiq non comporterà rinuncia od acquiescenza ai diritti, rimedi o facoltà di cui è titolare ai sensi di legge e del Contratto.

22 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

22.1 L'Acquirente dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato da Alpiq ai sensi del D.Lgs. 231/2001 disponibile sul sito internet di Alpiq al seguente indirizzo:



<http://www.alpiq.it/meta/navigation/legal-information.jsp>

22.2 L'Acquirente si impegna nell'esecuzione del Contratto ad attenersi ai principi indicati nei sopramenzionati documenti.

22.3 Il rispetto delle regole contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico adottato da Alpiq, costituisce condizione essenziale per l'instaurazione di rapporti contrattuali di ogni genere fra le Parti, con specifico riferimento al rapporto oggetto del presente Contratto.

23 Trattamento dei dati

23.1 Ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Alpiq, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti dall'Acquirente al momento della sottoscrizione del presente Contratto o altrimenti acquisiti nel corso del rapporto in essere esclusivamente per le seguenti finalità:

- (a) finalità strettamente correlate alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale;
- (b) l'esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità. A tal fine i dati potranno essere comunicati a società terze;
- (c) promozione e vendita di prodotti e servizi di Alpiq.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) è strettamente necessario all'esecuzione del Contratto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto c) di cui sopra è facoltativo.

23.2 I dati conferiti non saranno diffusi e potranno essere comunicati per le finalità menzionate a soggetti terzi espressamente nominati da Alpiq responsabili o incaricati del trattamento. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati.

23.3 In qualunque momento l'Acquirente potrà esercitare i diritti di cui all'Articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi ad Alpiq Energia S.p.A., con sede legale in Via Montalbino, 3/5, 20159 Milano, quale Titolare del trattamento.


L'Acquirente

ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA

Fabio Meyer



Chiara Caressa



Allegato "A"

Testo Garanzia Bancaria Autonoma

Spett.le
Alpiq Energia Italia S.p.A.
Via Montalbino, 3/5
20159 MILANO

[Luogo, data]

Premesso che:

- in data la Vostra società (qui di seguito, il "**Fornitore**") ha stipulato con la società, con sede in - I C.F. e P.IVA (qui di seguito, l'"**Acquirente**") un contratto per la fornitura di energia elettrica (qui di seguito, il "**Contratto**");
- In conformità e nei termini e modalità previste dalle disposizioni del Contratto, l'Acquirente si è impegnato *inter alia*, a pagare un corrispettivo per le prestazioni rese dal Fornitore.
- In conformità all'articolo 11 del Contratto, l'Acquirente si è impegnato, entro e non oltre 10 giorni antecedenti l'avvio della fornitura a procurare che un primario istituto bancario, dotato di uno standing creditizio non inferiore ad A emesso da Fitch o da Standard & Poor's ovvero A2 se emesso da Moody's, rilasci a favore del Fornitore una garanzia bancaria autonoma escutibile a prima richiesta a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte dell'Acquirente di tutti gli obblighi di pagamento sulla stesso gravanti ai sensi del Contratto e dallo stesso non pagati nei termini e con le modalità contrattualmente concordate (qui di seguito, l'"**Obbligazione Garantita**").

Tutto ciò premesso

- 1** la sottoscritta con sede legale in, Via, n°....., domiciliata in, Via, n°....., rappresentata in questo atto da, in qualità di(di seguito il "**Garante**"), con la presente garanzia autonoma si costituisce garante dell'interesse dell'Acquirente ed a Vostro favore fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro (.....), equivalente al prezzo dovuto dall'Acquirente al Fornitore ai sensi del Contratto, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'Obbligazione Garantita (di seguito, la "**Garanzia**"). La sottoscritta presta e costituisce tale Garanzia, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'Acquirente.
- 2** Il Garante riconosce che la presente Garanzia è una garanzia autonoma e a prima richiesta e costituisce, pertanto, un'obbligazione irrevocabile, diretta, indipendente dal Contratto. La Garanzia, pertanto, non sarà condizionata e resterà valida nel suo ammontare massimo, nonostante eventuale modifica dell'Obbligazione Garantita, la novazione, la proroga, la rinuncia a diritti o altre vicende del Contratto.
- 3** La presente Garanzia avrà validità fino al [da specificare in conformità a quanto disposto all'articolo 11.1 del Contratto].
- 4** Resta quindi inteso che la sottoscritta si impegna a versarVi, a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., entro il massimale globale di Euro (.....), le somme che considererete dovute dall'Acquirente in relazione alla somministrazione di energia di cui in premessa e che ci richiederete, ogni eccezione a chiunque spettante rimossa e rinanziata in deroga all'articolo 1945 c.c. nonostante eventuali opposizioni dell'Acquirente stesso o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito. La presente Garanzia potrà essere escussa anche più volte sempre entro il limite dell'importo del suo massimo originario.
- 5** Foro esclusivamente competente per eventuali controversie è quello di Milano

